



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1717/2016 R.G. promossa da:

MESSINA BRIGIDA, LIGATO ANTONIA PATRIZIA, BIUNDO DAMIANO, PISTILLO ANNA MARIA ANGELA, PIRAS RENZO, IACONO ALESSANDRA, RICCIARDI MICHELA, ZHR ABDELAZIZ, NENNA ONOFRIO, PALERMO SANTO, DE BIASI MASSIMO GIANCARLO, SIMONETTA ADRIANA, PANIGO SUSANNA, CORDISCO GIUSEPPINA, FIORENZA CLAUDIA MARIA, SOLLAZZO MICHELE, DONVITO DONATO con il patrocinio dell'avv. FERRO SIMONETTA e dell'avv. SOLFRIZZO FELICE NICOLA

contro:

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, con il patrocinio dell'avv. RONDO ANDREA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 16.2.2016, le parti ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa, chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittima sospensione ovvero collocazione unilaterale in aspettativa non retribuita per i mesi di agosto 2014 ed agosto 2015, e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della retribuzione relativa ai mesi di agosto 2014 ed agosto 2015, come da conteggi in ricorso; con vittoria delle spese di lite.

A sostegno delle domande svolte, i ricorrenti hanno esposto quanto segue: a settembre 2013 la convenuta si era aggiudicata una gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di pulizia, di portierato e sorveglianza presso le scuole statali del Comune di Milano e provincia dal 1.1.2014; i ricorrenti erano stati assunti con



decorrenza 1.1.2014, PISTILLO, PIRAS, IACONO, RICCIARDI, DONVITO E PANIGO a tempo pieno, PALERMO, SIMONETTA ADRIANA, DE BIASI, FIORENZA, NENNA, LIGATO, MESSINA, BIUNDO, ZAHR, SOLLAZZO e CORDISCO a tempo parziale "con le modalità del *part time* verticale nel periodo previsto della durata del calendario dell'anno scolastico emanato di anno in anno dal Ministero della Pubblica Istruzione" a settimane alterne su 6 giorni da lunedì a domenica con un riposo a scorrimento oppure su 5 giorni da lunedì a domenica con due riposi a scorrimento; in particolare, PISTILLO, PIRAS, IACONO, RICCIARDI, PANIGO, PALERMO, FIORENZA, NENNA, LIGATO, MESSINA, BIUNDO, ZAHR erano assunti con mansioni di addetti portierato e sorveglianza, DE BIASI, SOLLAZZO, CORDISCO e DONVITO con mansioni di addetti alle pulizie, tutti assegnati presso il liceo linguistico Manzoni sito in Milano, via Deledda 11 (salvo PIRAS presso la scuola media sita in Milano via XXV Aprile); di aver usufruito di un periodo di ferie imposto nel mese di luglio 2014 e luglio 2015, e di essere stati collocati in aspettativa non retribuita per i mesi di agosto 2014 e agosto 2015, quando la convenuta assegnava invece alle mansioni di portierato e pulizie dipendenti provenienti da altri appalti.

Si è costituita ritualmente in giudizio MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove, all'udienza del 17.1.2017 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, "in ossequio al principio costituzionalmente garantito di libera ed autonoma determinazione contrattuale delle parti ed al principio di



salvaguardia della stabilità del posto di lavoro, l'autonomia contrattuale delle parti, ove non contrasti con norme inderogabili, ben può prevedere, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione concordata delle reciproche prestazioni, anche al di fuori dei casi di forza maggiore, costituendo tale ipotesi una delle possibilità fisiologiche di svolgimento del rapporto di lavoro in applicazione del suddetto principio dell'autonomia contrattuale, con la conseguenza che nel periodo di sospensione concordata rimangono sospese le principali obbligazioni poste a carico delle parti contrattuali (e cioè la prestazione lavorativa da parte del lavoratore e la prestazione retributiva da parte del datore di lavoro), che riprenderanno il loro corso al termine del periodo di sospensione.” (Cass., sent. 22816/2009).

Fuori da tali ipotesi di sospensione concordata, deve ritenersi ammessa una sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro (con conseguente sospensione delle obbligazioni contrattuali reciproche, prestazione lavorativa da un lato e retribuzione dall'altro) qualora si verifichi una riduzione dell'attività lavorativa dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze oggettive, quali ad esempio una crisi aziendale, e in ogni caso garantendo una equa ripartizione del lavoro residuo sulla base di turni e rotazioni fra tutti i lavoratori in forze, nel rispetto della parità di trattamento.

Tanto premesso in via generale, nel caso di specie occorre rilevare che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento della datrice di lavoro (relativo all'illegittima sospensione del rapporto di lavoro dei ricorrenti per il mese di agosto 2014 e 2015), la convenuta non ha specificamente allegato e dedotto la sussistenza delle predette circostanze oggettive né di alcuna causa di forza maggiore, tali da impedire l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, limitandosi ad affermare genericamente di accusare nel predetto periodo un calo di lavoro dovuto alla sospensione delle attività scolastiche.



E' tuttavia documentale che i ricorrenti siano stati tutti assunti con contratto a tempo indeterminato, in particolare PISTILLO, PIRAS, IACONO, RICCIARDI, DONVITO E PANIGO a tempo pieno, e PALERMO, SIMONETTA ADRIANA, DE BIASI, FIORENZA, NENNA, LIGATO, MESSINA, BIUNDO, ZAHR, SOLLAZZO, CORDISCO a tempo parziale: in entrambi i casi, nel testo contrattuale non vi sono pattuizioni inerenti la durata e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, salva la generica espressione *"nel periodo previsto della durata del calendario dell'anno scolastico emanato di anno in anno dal Ministero della Pubblica Istruzione"*.

Va inoltre evidenziato come, all'esito dell'istruttoria svolta, sia emerso che l'esigenza relativa ai servizi di pulizia e portierato permaneva presso l'Istituto scolastico anche per il mese di agosto, anche se in maniera ridotta, venendo tale esigenza compensata dall'assegnazione di dipendenti MANUTENCOOP provenienti da altri appalti.

La teste Manenti, responsabile in posizione organizzativa dei corsi di lingue presso l'istituto di via Deledda, ha infatti riferito: *"Io di solito sono in ferie ad agosto, rientro però l'ultima settimana e mi risulta che ci siano comunque addetti ai servizi di pulizia e portierato. Io arrivo verso le 9/9:30 e vado via verso le 18, in quella fascia oraria di solito c'è qualcuno, tutti i giorni. Vedo che sono persone che di solito non lavorano lì, ne incontro un paio entrando all'ingresso o talvolta, se sono sul piano, due persone a fare le pulizie e loro mi avevano detto che erano dipendenti Manutencoop in servizio su treni. Quest'anno ad agosto c'erano a scuola tre cooperative che si occupavano di fare i traslochi; io sono rientrata il 23-24 del mese e ho visto due persone all'ingresso, non so se fossero dipendenti Manutencoop; io sono al terzo piano e al piano non ho visto nessuno"*.

Analogamente, il teste Polistena, preside del liceo Manzoni in via Deledda, ha confermato: *"Nel mese di agosto, non essendoci le classi, il bisogno dei servizi di pulizia e portierato è ridotto alle*



funzioni di vigilanza dell'edificio. Nel nostro edificio ci sono prevalentemente dipendenti comunali e l'azienda esterna Manutencoop a cui chiediamo dei servizi che ci manda del personale. Non ricordo quante risorse ci sono nel mese di agosto, credo tre o quattro, ne parlo con l'economista della scuola quando terminano le lezioni (in particolare dopo il 10 luglio) e ne facciamo richiesta in primis all'ufficio comunale e comunque manteniamo un contatto diretto a Manutencoop, che ci manda o le stesse persone che lavorano da noi normalmente o persone diverse. Dal 10 luglio fino alla fine di agosto possiamo avere necessità perché potrebbe venire un utente esterno, mentre ad agosto abbiamo anche meno necessità. Preciso che gli ultimi due anni ho visto persone diverse e ho supposto che fossero dipendenti Manutencoop, non posso saperlo, noi abbiamo come intermediario nelle comunicazioni l'ufficio comunale e assieme alle maestranze Manutencoop ci sono dipendenti comunali.".

Maggiori chiarimenti in merito sono stati forniti dal teste Gornati, responsabile dei servizi di igiene ambientale per Manutencoop per l'area Lombardia, il quale ha dichiarato: "Il contratto all'interno della convenzione CONSIP per le scuole paritarie del Comune di Milano ha una durata di 11 mesi ad eccezione di due sedi (via Pastrengo e via Castellino da Castello, in cui è previsto il servizio di pulizia per 12 mesi e per via Pastrengo anche per il portierato una risorsa per 12 mesi). Nelle altre sedi non è richiesto da contratto alcun servizio, ma occasionalmente vengono richiesti dei servizi aggiuntivi straordinari: è successo tutti gli anni, a seconda delle necessità del cliente di copertura delle sedi: per il portierato si tratta circa di due settimane ad agosto, per le pulizie circa tutto il mese di agosto, in particolare una sola persona per le pulizie perché si tratta di pulire solo alcuni uffici amministrativi, e per il portierato credo due risorse. Queste risorse sono comunque dipendenti Manutencoop con part time orizzontale assunti per 12 mesi, che di solito non operano su via Deledda, che magari lavorano in società che



chiudono ad agosto e non hanno necessità di servizi in quel periodo e vengono riposizionati."

Sulla scorta delle argomentazioni svolte, il ricorso merita dunque accoglimento.

Parte convenuta va dunque condannata al pagamento in favore dei ricorrenti a titolo risarcitorio di una somma corrispondente alle retribuzioni per i mesi di agosto 2014 e agosto 2015, ed in particolare per Messina Brigida € 2191,68, per Ligato Antonia Patrizia € 1565,48, per Pistillo Anna Maria Angela € 2505,18, per Piras Renzo € 2504,78, per Iacono Alessandra € 2504,78, per Ricciardi Michela € 2504,78, per Zahr Abdelaziz € 2129,06, per Palermo Santo € 1565,48, per De Biasi Massimo Giancarlo € 591,57, per Simonetta Adriana € 2139, 49, per Panigo Susanna €2504,78, per Cordisco Giuseppina € 2191,68, per Fiorenza Claudia Maria € 2254,3, per Sollazzo Michele € 1450,72, per Donvito Donato € 2759,18 ed infine per Nenna Onofrio € 1127,15 (avendo quest'ultimo usufruito di un mese di malattia regolarmente retribuito per il mese di agosto 2015).

Va invece rigettata la domanda proposta dal ricorrente Biundo in ragione della conciliazione intervenuta fra lo stesso e la società convenuta (cfr. doc. 6 fascicolo di parte resistente), con compensazione delle spese di lite fra Damiano BIUNDO e MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa in ragione della rinuncia formalizzata da detta parte ricorrente prima della conclusione del giudizio di primo grado (cfr. verbale dell'udienza del 17.1.2017) e non accettata dalla parte convenuta.

Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accerta e dichiara l'illegittimità della sospensione unilaterale dei ricorrenti dalla prestazione lavorativa per i mesi di agosto



2014 e agosto 2015, e conseguentemente condanna MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: per Messina Brigida € 2191,68 lordi, per Ligato Antonia Patrizia € 1565,48 lordi, per Pistillo Anna Maria Angela € 2505,18 lordi, per Piras Renzo € 2504,78 lordi, per Iacono Alessandra € 2504,78 lordi, per Ricciardi Michela € 2504,78 lordi, per Zahr Abdelaziz € 2129,06 lordi, per Palermo Santo € 1565,48 lordi, per De Biasi Massimo Giancarlo € 591,57 lordi, per Simonetta Adriana € 2139,49 lordi, per Panigo Susanna € 2504,78 lordi, per Cordisco Giuseppina € 2191,68 lordi, per Fiorenza Claudia Maria € 2254,3 lordi, per Sollazzo Michele € 1450,72 lordi, per Donvito Donato € 2759,18 lordi, per Nenna Onofrio € 1127,15 lordi;

2. rigetta la domanda nei confronti di Damiano BIUNDO e compensa le spese di lite fra Damiano BIUNDO e MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Spa;
3. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 17.1.2017

IL GIUDICE DEL LAVORO
(dr.ssa Maria Grazia Florio)

